



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA DIDATTICA

D.R. n. 783 del 27 febbraio 2021

IL RETTORE

- Visti il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e le successive note del Ministero dell'Università e della Ricerca;
- Visti gli allegati 18 al DPCM 07/08/2020 (Linee guida MUR per la ripresa dell'attività nelle Università) e 22 DPCM 07/09/2020 (Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19).
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 (GU n. 265 del 25 ottobre 2020) contenente ulteriori disposizioni attuative dei decreti di cui in prima premessa;
- Viste le *Linee guida per la didattica – Fase 3* deliberate dal Senato Accademico dell'Università di Genova nel mese di settembre 2020 e confermate dal medesimo organo nelle sedute del 20 ottobre, 24 novembre, 22 dicembre 2020 e del 26 gennaio 2021;
- Visto il DPCM 3 novembre 2020 e le successive ordinanze del Ministero della salute;
- Visto il Decreto Rettorale d'urgenza del 27 ottobre 2020 n. 4341, ratificato con modifica dal Senato Accademico nella seduta del 24 novembre 2020, di sospensione delle lezioni di tutti i corsi di studio dell'Ateneo sino al 3 dicembre 2020;
- Visto il Decreto Rettorale d'urgenza del 3 dicembre 2020 n. 5007, che sospendeva le lezioni di tutti i corsi di studio dell'Ateneo sino al 31 dicembre 2020;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 22 dicembre 2020 che, oltre a ratificare il Decreto Rettorale d'urgenza del 3 dicembre 2020, n. 5007, confermava le disposizioni in esso contenute sino al 15 gennaio 2021;
- Visto il Decreto Rettorale d'urgenza del 15 gennaio 2021 n. 123, ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 26 gennaio 2021, che riconfermava la sospensione delle lezioni di tutti i corsi di studio dell'Ateneo sino al 15 febbraio 2021;
- Considerato che le disposizioni normative, in particolare il DPCM 14 gennaio 2021, impongono agli Atenei la predisposizione di dettagliati piani di riorganizzazione delle attività didattiche sia a distanza che di ripresa in presenza che richiedono l'osservanza di precisi protocolli di sicurezza al fine di tutelare al massimo la salute collettiva di tutti i soggetti coinvolti anche in coerenza con le esigenze della mobilità complessiva delle persone a livello locale, regionale e tra regioni;
- Visti i protocolli e le misure di prevenzione e sicurezza dell'Università di Genova;
- Viste le risultanze della seduta del CORECO tenutasi in data 18 febbraio 2021 e delle interlocuzioni con i rappresentanti di Regione Liguria;
- Vista la delibera assunta dal Senato Accademico in data 23 febbraio 2021, che rappresenta l'esigenza di adottare in via generale linee guida che forniscano alle strutture didattiche, ai docenti e agli studenti indicazioni chiare e omogenee in merito allo svolgimento delle attività universitarie nell'ambito dei mutevoli scenari di rischio previsti dal legislatore;
- Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Genova e, in particolare, l'art. 12, comma 7;

DECRETA

di adottare le seguenti determinazioni organizzative correlate ai diversi scenari di rischio, come stabiliti dalle disposizioni legislative, ministeriali e degli Enti locali:

- 1) **Scenario di gravità:** zona gialla (livello di rischio basso)
- 2) **Elevata gravità:** zona arancione (livello di rischio alto)
- 3) **Massima gravità:** zona rossa (livello di rischio alto)

Art.1 – Scenario di gravità

1. **Le lezioni dei corsi di studio** dell'Università di Genova si svolgono in modalità mista, parte in presenza e parte a distanza

2. **Le lezioni in presenza** vengono svolte contestualmente in modalità sincrona, con le modalità e gli strumenti informatici già utilizzati dall'Ateneo nel corrente periodo emergenziale per la didattica a distanza e sulla base delle determinazioni organizzative e logistiche assunte dai Dipartimenti e dai Corsi di Studio dell'Ateneo, nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza, e di distanziamento stabilite dall'Ateneo in attuazione dei protocolli propri e ministeriali.

Delle suddette modalità organizzative e logistiche deve essere data capillare informazione agli studenti e ai docenti interessati a cura dei singoli Corsi di Studio.

3. **Le prove finali, gli esami di profitto e le prove di verifica scritti e orali** si svolgono esclusivamente a distanza.

4. **Le attività di laboratorio, didattiche e di ricerca**, comprese quelle per la preparazione delle tesi, tirocini e *stage* interni ai locali Universitari possono essere svolte in presenza con il rispetto di tutte le condizioni di sicurezza, e di distanziamento stabilite dall'Ateneo in attuazione dei protocolli propri e ministeriali.

5. **Le attività esperienziali** di cui al comma precedente possono essere svolte, in un contesto di massima sicurezza, presso soggetti terzi ospitanti con responsabilità a loro carico secondo quanto previsto dalla normativa posta a tutela della salute pubblica e dei lavoratori e dai relativi Protocolli specifici.

6. **Le sale studio delle biblioteche** sono aperte al pubblico con apposite modalità di prenotazione del posto a sedere ed è possibile usufruire del servizio di prestito su appuntamento.

7. **Le aule studio** sono aperte con frequenza di persone in numero idoneo a garantire il necessario distanziamento esclusivamente per lo studio individuale e con il rispetto di tutte le condizioni di igiene e sicurezza.

Art.2 – Scenario di elevata gravità

1. **Le lezioni dei corsi di studio** dell'Università di Genova, **le prove finali, gli esami di profitto e le prove di verifica scritti e orali** si svolgono esclusivamente a distanza con le modalità e gli strumenti informatici già utilizzati dall'Ateneo nel corrente periodo emergenziale.

2. **Le attività di laboratorio, didattiche e di ricerca**, comprese quelle per la preparazione delle tesi, tirocini e *stage* interni ai locali Universitari possono essere svolte in presenza con il rispetto di tutte le condizioni di sicurezza, e di distanziamento stabilite dall'Ateneo in attuazione dei protocolli propri e ministeriali.

3. **Le attività esperienziali** di cui al comma precedente possono essere svolte, in un contesto di massima sicurezza, presso soggetti terzi ospitanti con responsabilità a loro carico secondo quanto previsto dalla normativa posta a tutela della salute pubblica e dei lavoratori e dai relativi Protocolli specifici.

4. **Le sale studio delle biblioteche** sono aperte al pubblico con apposite modalità di prenotazione del posto a sedere ed è possibile usufruire del servizio di prestito su appuntamento.

5. **Le aule studio** sono aperte con frequenza di persone in numero idoneo a garantire il necessario distanziamento esclusivamente per lo studio individuale e con il rispetto di tutte le condizioni di igiene e sicurezza.

Art.3 – Scenario di massima gravità

1. **Le lezioni dei corsi di studio** dell'Università di Genova, **le prove finali, gli esami di profitto e le prove di verifica scritti e orali** si svolgono esclusivamente a distanza con le modalità e gli strumenti informatici già utilizzati dall'Ateneo nel corrente periodo emergenziale.

2. **Le attività di laboratorio, didattiche e di ricerca**, comprese quelle per la preparazione delle tesi, tirocini e *stage* interni ai locali Universitari possono essere svolte in presenza esclusivamente qualora non siano differibili ad altro periodo o non possano essere svolte a distanza, e siano necessarie per il compimento del percorso formativo degli studenti o per la realizzazione dell'attività di ricerca, con il rispetto di tutti gli adempimenti e delle condizioni di sicurezza, e di distanziamento stabilite dall'Ateneo in attuazione dei protocolli propri e ministeriali.

3. **Le attività esperienziali** di cui al comma precedente da svolgersi presso soggetti terzi ospitanti con responsabilità a loro carico, qualora non siano differibili ad altro periodo o non siano svolte a distanza, possono proseguire esclusivamente nel rispetto delle disposizioni di legge e in un contesto di massima sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa posta a tutela della salute pubblica e dei lavoratori e dai relativi Protocolli specifici.

4. È garantito il solo servizio di prestito bibliotecario su appuntamento, **le sale di lettura delle biblioteche e le aule studio** non sono accessibili.

Art. 4 – Mobilità Internazionale

1. La mobilità internazionale degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo in entrata è sospesa.
2. Gli studenti *outgoing*, che si trovano presso un Ateneo *partner* possono, su base volontaria, portare comunque a termine la loro mobilità. Qualora gli Enti/Università *partner* concordino, gli studenti possono svolgere parte delle loro attività da remoto.
3. Gli studenti laureandi o che non abbiano la possibilità di svolgere la mobilità *outgoing* in momenti successivi, possono su base strettamente volontaria, raggiungere le Sedi desiderate per svolgere un periodo in presenza, dopo aver personalmente verificato che ciò sia consentito e praticabile anche sulla base delle prescrizioni sulla mobilità a quel momento vigenti nel nostro Paese e nei Paesi ospitanti.

Art. 5 – Altre disposizioni

1. Indipendentemente dallo scenario di rischio:

- a) I tirocini delle professioni sanitarie si svolgono con le modalità stabilite da specifico accordo con gli Enti del Servizio Sanitario Regionale sedi di tirocinio.
- b) La discussione delle tesi di specializzazione e di dottorato possono svolgersi anche in presenza ove ricorrano condizioni di sicurezza e distanziamento sociale
- c) È confermata la possibilità, per i Direttori dei dipartimenti dell'Ateneo, di adottare, in via di urgenza, provvedimenti ulteriormente restrittivi a tutela della salute di docenti, studenti o terzi nell'ambito della propria struttura.
- d) Le modalità organizzative di cui al presente decreto garantiscono, in ogni caso, la massima fruibilità agli studenti iscritti all'Università di Genova delle attività formative dell'Ateneo.
- e) Le disposizioni di cui agli articoli 1,2,3 si applicano anche singolarmente ai quattro Poli dell'Università di Genova [Genova, Savona, Imperia, La Spezia] se il territorio ove operano è destinatario di provvedimenti limitativi su base locale.

Art.6 - Pubblicazione

Il presente decreto è pubblicato in Albo web a cura dell'Area Didattica ed entra in vigore lunedì 1 marzo 2021 sino a nuovo provvedimento anche conseguente a successive disposizioni legislative, ministeriali o di Enti locali.

PER IL RETTORE

Il Prorettore alla Formazione

(Prof. Claudio Carmeli)

Firmato digitalmente